



Attività di sgombero cantine  
Categoria iscrizione Albo  
nazionale gestori ambientali  
(ANGA 31 luglio 2026)

# FAQ

Certifico Srl - IT

ID 26819 | 04.08.2026

31 luglio 2026. Albo nazionale gestori ambientali

Si segnala l'inserimento nella sezione FAQ di un argomento oggetto di richieste ricorrenti:

## FAQ

In quale categoria può iscriversi chi svolge l'attività di sgombero cantine?

## RE

L'attività di sgombero di cantine e garage richiede l'iscrizione, a seconda della tipologia dei rifiuti gestiti, nelle categorie di cui al comma 5, art. 212 del [D.lgs. n. 152/2006](#).

L'impresa che esercita l'attività di sgombero, infatti, non può essere considerata "produttore" ai sensi dell'articolo 183, del [D.lgs. n.152/2006](#) e, di conseguenza, tali rifiuti non possono rientrare nella fattispecie di cui all' art 212 comma 8 che regola la categoria di trasporto 2-bis destinata esclusivamente ai produttori iniziali di rifiuti.

[D.lgs. n. 152/2006](#)

[Art. 183 \(Definizioni\)](#)

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

...

f) "**produttore di rifiuti**": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

...

[Art. 212 \(Albo nazionale gestori ambientali\)](#)

5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Possono iscriversi all'Albo, oltre agli enti e alle imprese, i liberi professionisti iscritti in albi professionali che, per l'esercizio delle attività manutentive espressamente previste nei rispettivi ordinamenti professionali, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti limitatamente alle attività manutentive connesse all'esercizio della professione e nel rispetto delle categorie e delle classi previste per tali operazioni.

Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al [decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188](#), e al [decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151](#), limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267](#), l'iscrizione

all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza.

...

8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.

Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della [legge n. 241 del 1990](#):

- a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;
- b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
- c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;
- d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del [decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406](#). L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

...

**Fonti**

ANGA

[TUA | Testo Unico Ambiente](#)

**Collegati**

[TUA | Testo Unico Ambiente](#)

**Matrice Revisioni**

| Rev. | Data       | Oggetto |
|------|------------|---------|
| 0.0  | 04.08.2026 | ---     |

**Note Documento e legali**

[certifico.com](#)

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 registro periodici Tribunale di Perugia 19.11.2024

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2026

©Copia autorizzata Abbonati

ID 26819 | 04.08.2026

Permalink: <https://www.certifico.com/id/26819>

[Policy](#)

